



AC 3324

DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007, n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria

Proposte di emendamenti

Art. 20
**Regime transitorio per l'operatività della revisione
delle norme tecniche per le costruzioni**

All'art. 20, sostituire il comma 1 con i seguenti:

- 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2009.**
- 2. Dalla disciplina transitoria di cui al comma 1, sono escluse le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. Per tali verifiche tecniche e progettazioni di interventi si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, con le procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo e di cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.**
- 3. Le verifiche tecniche di cui all'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/03, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.**

Motivazione

Ai fini dell'Intesa sulla proposta di “revisione generale” delle Norme tecniche sulle costruzioni (di cui al DM 14/09/2005), da varie parti ed anche dall'Anci è stato richiesto un adeguato periodo di sperimentazione della nuova norma, durante il quale consentire ancora l'applicazione della “normativa precedente sulla medesima materia” di cui alla legge 05/11/1971 n. 1086 e legge 02/02/1974 n. 64, così come previsto dall'art. 5 comma 2 bis del DL 28/05/2004 n. 136 in riferimento alle N.T.C. di cui al DM 14/09/2005 (periodo inizialmente previsto in 18 mesi, poi prorogato fino al 31/12/2007, in attesa della “revisione generale”).

Per “normativa precedente”, nel corso del confronto svoltosi ne corso delle riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata, si è sempre inteso il DM 09/01/1996 e DM 16/01/1996, proprio in virtù delle difficoltà applicative riscontrate nelle NTC di cui al DM 14/09/2005 che avevano reso pressoché impossibile la necessaria “sperimentazione” ed il previsto “monitoraggio”.

Il dispositivo dell'art. 20 del DL 31 dicembre 2007 n. 248, cosiddetto “Milleproroghe” con cui il Governo ha inteso dare risposta alle richieste avanzate dalle Regioni e dall'Anci (ma anche il Ministero dell'Interno e lo stesso Consiglio Superiore dei LLPP avevano riconosciuto tale necessità) estende la disciplina transitoria di cui al comma 2 bis dell'art. 5 del DL 28 maggio 2004 n. 136, anche alle “revisioni generali delle norme tecniche”.

Tuttavia, poiché è decorso il 31/12/2007 senza che sia intervenuta la approvazione della “revisione generale” in sostituzione delle N.T.C. – DM 14/09/2005 ed è quindi definitivamente venuta meno, a tale data, la applicabilità del DM del 1996, l’interpretazione letterale del comma 2bis citato potrebbe portare a concludere che, per il prossimo periodo transitorio, quale “normativa precedente sulla medesima materia” deve intendersi, non i DM del 1996, bensì le NTC – DM 14/09/2005 ovvero proprio quel testo che si sarebbe dovuto definitivamente e tempestivamente superare, in considerazione della sua dimostrata inapplicabilità e delle sue diffuse incongruenze.

Un ulteriore aspetto, di non secondaria importanza, soprattutto per i Comuni, è dato dall’aver tralasciato, nell’elaborazione del citato art. 20 del “Milleproroghe”, ogni riferimento alla proroga del termine dell’8 maggio 2008, fissato dall’ O.P.C.M 3274/2003 per l’ultimazione delle “verifiche tecniche” degli edifici “strategici” e “rilevanti”.

L’Anci, al riguardo, aveva avanzato una proposta che sembrava condivisa in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata ed in primo luogo dal Dipartimento della Protezione Civile e della quale non viene fatta menzione nell’art. 20 del “Milleproroghe”

Art. 30
Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

All'art. 30, comma 1 dopo le parole “dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b)” aggiungere le parole “ **nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.**”

Motivazione

Nel sistema di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) l'obbligo di ritiro “uno contro uno” da parte della distribuzione è strettamente collegato all'operatività dei Centri di raccolta comunali, che in molti casi possono non essere in grado – segnatamente dal punto di vista amministrativo - di accettare rifiuti di provenienza non domestica, per la maggior parte pericolosi.

Infatti, a legge vigente, si configura in questo caso l'ipotesi di stoccaggio destinato al futuro smaltimento o recupero dei rifiuti, che ai sensi della degli artt. 6 e 183 del D.lgs. 152/06, costituisce una fase della “attività di smaltimento”, e quindi richiede l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e la Valutazione di Impatto Ambientale. Si fa presente che la maggior parte dei Centri non dispone di tali autorizzazioni, che per il rilascio richiedono tempi lunghi e adempimenti gravosi, e per altro non sono uniformi a livello regionale le norme che ne disciplinano il rilascio stesso.

Come noto, anche la Corte di Cassazione Penale è intervenuta su questo punto affermando che “l'«ecopiazzola» è un luogo dove viene effettuata attività di gestione dei rifiuti, e precisamente un centro di stoccaggio, ai sensi dell'art. 183, lett. l), D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel quale i rifiuti vengono accumulati lontano da luogo di produzione in attesa dello smaltimento o del recupero definitivi. In tale luogo, pertanto, si effettua attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive o di attività di recupero, di modo che la gestione della piazzola doveva essere preventivamente autorizzata”¹.

Si ritiene che nel caso della gestione dei RAEE, così come disciplinata dal D.lgs. 151/05, l'applicazione indistinta della disciplina prevista agli artt. 208 e 210 e 214-216 del D.lgs 152/2007 ai Centri di raccolta possa determinare un aggravio dei costi di gestione degli stessi, anche con riferimento alla necessaria prestazione delle garanzie finanziarie, e che l'applicazione della normativa sulla Valutazione d'Impatto Ambientale causerebbe una vistosa dilatazione dei tempi di realizzazione dei Centri di raccolta.

Anche in considerazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia (sentenza 609 Cons. Stato sez V, depositata il 17 febbraio 2004), si ritiene che il Decreto di semplificazione, previsto dal D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, da emanarsi da parte del Ministro dell'ambiente per definire specifiche le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i Centri di raccolta comunali debba riguardare anche alla realizzazione e la gestione dei Centri medesimi. In questo caso si potranno eventualmente anche prevedere nel Decreto di semplificazione specifiche linee guida, con la finalità di definire, in base alla normativa vigente, le modalità di realizzazione e gestione dei Centri di raccolta, in particolare individuando le attività che possono essere svolte senza le autorizzazioni ex artt. 208 e 210 e 214-216 del D.Lgs 152/2007. Tali attività si configurerebbero,

¹ CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. III, del 22/02/2007 (c.c. 11 gen. 2007), Sentenza n.7285.

infatti, come attività di raggruppamento di rifiuti per frazioni omogenee (nel caso in questione solo di RAEE), che rientrano nella fase di raccolta come definita all'art. 183 comma 1 lett. e).

E' pur vero che il D.lgs. 152/07 nella sua nuova formulazione introduce alla lettera cc) dell'art. 183 la definizione di "centro di raccolta", rimandando altresì ad una specifica disciplina tecnica da emanarsi a cura del Ministero dell'ambiente, ma in quanto caso si ritiene necessaria una normativa semplificata *ad hoc* per i Centri di raccolta RAEE e per dare immediata piena attuazione al D.lgs. 151/05, in quanto si prevedono tempi più lunghi per la definizione della normativa tecnica di attuazione della revisione del D.lgs. 152/06, che implicherebbero ritardi nella possibilità di applicare il disposto del D.lgs. 151/05.

L'Anci pertanto fa presente che in mancanza di un pronto intervento normativo che armonizzi i disposti normativi dei D.lgs. 152/06 e D.lgs. 151/05, i Comuni potranno essere costretti a non ricevere Raee di provenienza non domestica presso i Centri di raccolta non dotati delle autorizzazioni necessarie fino alla data del relativo rilascio, ove possibile.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35 bis

Modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244

Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole "Dopo il 1 aprile 2008" *con le seguenti parole* "**A partire dal 1 gennaio 2009**".

Motivazione

La razionalizzazione delle forme associative per la gestione dei servizi comunali, prevista dall'art.2 comma 28 della legge finanziaria per il 2008 riguardo ai Consorzi, alle Unioni di Comuni e, genericamente, agli ambiti di gestione associata di servizi e funzioni individuati dalle Regioni, sta provocando forti preoccupazioni presso le Amministrazioni interessate, sia per l'incertezza delle modalità operative, sia per i tempi stretti e perentori fissati per la sua ottemperanza.

In particolare, il permanere dell'adesione multipla oltre il termine del 1 aprile 2008, determina la nullità di ogni atto adottato dall'associazione tra Comuni e di ogni atto attinente compiuto dall'Amministrazione comunale.

Stante l'obiettiva impossibilità di operare ogni razionale semplificazione in tal senso nei tempi dati e riscontrando da parte dei Comuni una crescente richiesta di urgente chiarificazione a tale riguardo, appare opportuna una **congrua proroga dei tempi previsti** in modo da poter definire e realizzare al meglio la razionalizzazione prevista.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35 bis
Modifiche all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244

Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, aggiungere infine il seguente periodo “***Ferma restando l'entrata in vigore per l'istituzione delle nuove circoscrizioni, la presente disposizione entra in vigore a decorrere dalla prossime elezioni amministrative locali per le circoscrizioni dei Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti***”

Motivazione

Il comma 29 dell'art. 2 della legge Finanziaria 2008 genera problemi applicativi e interpretativi per i Comuni. Infatti, la disposizione, modifica le fasce demografiche relative all'istituzione delle circoscrizioni comunali, eliminando la facoltà per i Comuni con popolazione fra i 30mila e i 100mila abitanti di istituirle, senza contemplare la salvaguardia delle circoscrizioni fino alle prossime elezioni amministrative comunali. Si è dunque creata una situazione d'incertezza interpretativa e operativa: in sintesi il venir meno delle circoscrizioni e dei relativi organi potrebbe porre problemi relativi alla presenza di soggetti titolari di un mandato universale e diretto in corso, tutelate dal principio generale di conservazione degli organi, e in ordine al rispetto dell'autonomia statutaria e dell'ampia potestà regolamentare dell'ente in questa materia, dovendo il legislatore statale limitarsi a dettare i principi generali.

Pertanto è urgente un intervento normativo che chiarisca l'efficacia della disposizione, evitando comportamenti difformi fra i Comuni interessati (circa 75). Con la proposta emendativa in oggetto si chiede che l'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 29, sia espressamente rinviata alla scadenza elettorale per evitare che il protrarsi dello stato di incertezza possa configurare profili di responsabilità a carico del Comune e degli organi di governo, ferma restando l'entrata in vigore per le nuove istituzioni.